Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DELL'11 APRILE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Milano »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 2 aprile 1979.

(3309)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1979, n. **113.**

Norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di principi e criteri generali per la legislazione regionale in materia di trasferimento ai comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 dicembre 1979, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. comprese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorchè ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;

b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati, ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorchè concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, nè abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;

b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;

c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

I commi quinto e sesto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1979.

Il comma settimo del citato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è sostituito dal seguente:

« La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzioni in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina, altresì, lo utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo ».

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

Entro i successivi sessanta giorni, le regioni, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro il 15 novembre 1979 una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte delle regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le I.P.A.B. così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente ottavo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente decreto, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentita la regione interessata e su parere della commissione di cui all'articolo precedente, dichiara quali delle I.P.A.B. comprese negli elenchi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, svolgono prevalentemente attività di istruzione ai sensi dei commi quarto e quinto del precedente articolo.

Con proprio decreto, sempre sentita la regione interessata e su parere della suddetta commissione parlamentare, conferma altresì gli elenchi di cui sopra per la parte relativa alle I.P.A.B. non svolgenti attività prevalentemente di istruzione, salvo per quelle I.P.A.B. nei cui confronti risulti la non inquadrabilità nelle categorie elencate ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del precedente articolo.

Ai fini della esclusione dal trasferimento alle regioni delle I.P.A.B. interregionali di cui alla annotazione apposta alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano i criteri di cui al presente decreto.

Art. 3.

I divieti disciplinati dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per le I.P.A.B. non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al dodicesimo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 10

DECRETO-LEGGE 5 aprile 1979, n. **114.**

Assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il mantenimento dell'occupazione, il proseguimento delle attività produttive e l'avvio del programma di risanamento delle imprese chimiche del Tirso, in stato di crisi grave non altrimenti ovviabile, mediante l'erogazione di contributi nel quadro degli interventi a favore della regione autonoma della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, è attribuita nell'anno finanziario 1979 alla regione Sardegna l'ulteriore somma di lire 33.200 milioni, da versare in un'unica soluzione alle società Chimica del Tirso S.p.a. e Fibra del Tirso S.p.a., secondo le quote loro spettanti a titolo di contributi deliberati in loro favore ai sensi dell'art. 30 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, parzialmente utilizzando l'accantonamento « rifinanziamento del programma impianti fissi delle ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI —
BISAGLIA — VISENTINI —
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979, n. **115**.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, n. 96, relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 20 giugno 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979, n. **116**.

Convocazione dei comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150;

Visto l'art. 7. primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono convocati per il giorno di domenica 10 giugno 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979, n. **117**.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 « Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise »;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per la elezione del Senato della Repubblica »;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 « Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica »;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 12

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1971	QUOZIENTE: 176.930		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.432.313	25	9.063	25
Valle d'Aosta	109.150	—	—	(*) 1
Lombardia	8.543.387	48	50.747	48
Trentino-Alto Adige	841.886	—	—	(*) 7
Veneto	4.123.411	23	54.021	23
Friuli-Venezia Giulia	1.213.532	6	151.952	(**) 7
Liguria	1.853.578	10	84.278	10
Emilia-Romagna	3.846.755	21	131.225	(**) 22
Toscana	3.473.097	19	111.427	(**) 20
Umbria	775.783	—	—	(*) 7
Marche	1.359.907	7	121.397	(**) 8
Lazio	4.689.482	26	89.302	(**) 27
Abruzzi	1.166.694	6	105.114	(**) 7
Molise	319.807	—	—	(*) 2
Campania	5.059.348	28	105.308	(**) 29
Puglia	3.582.787	20	44.187	20
Basilicata	603.064	—	—	(*) 7
Calabria	1.988.051	11	41.821	11
Sicilia	4.680.715	26	80.535	26
Sardegna	1.473.800	8	58.360	8
	54.136.547	284	1.238.737	315

N.B. — Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979, n. **118**.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella *A*, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 11

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

	COLLEGIO	Popolazione 1971	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.190.079	37	10.632	37
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.242.234	14	(*) 39.200	15
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.853.578	21	(*) 49.027	22
IV	Milano-Pavia	4.430.074	51	(*) 47.593	52
V	Como-Sondrio-Varese	1.615.435	18	(*) 68.677	19
VI	Brescia-Bergamo	1.786.705	20	(*) 68.085	21
VII	Mantova-Cremona	711.173	8	23.725	8
VIII	Trento-Bolzano	841.886	9	(*) 68.507	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.426.385	28	20.317	28
X	Venezia-Treviso	1.475.871	17	15.044	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone	1.134.383	13	17.280	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.219.829	25	(*) 71.554	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.626.926	18	(*) 80.168	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.400.702	16	25.806	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.292.509	15	3.544	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	779.886	9	6.507	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.359.907	15	(*) 70.942	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	918.945	10	(*) 59.635	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.546.320	52	(*) 77.908	53
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.166.694	13	(*) 49.591	14
XXI	Campobasso-Isernia	319.807	3	(*) 62.014	4
XXII	Napoli-Caserta	3.387.888	39	36.579	39
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.671.460	19	38.771	19
XXIV	Bari-Foggia	2.008.580	23	32.167	23
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.574.207	18	27.449	18
XXVI	Potenza-Matera	603.064	7	1.547	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	1.988.051	23	11.638	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.415.193	28	9.125	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.265.522	26	31.316	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.473.800	17	12.973	17
XXXI	Valle d'Aosta	109.150	1	23.219	1
XXXII	Trieste	300.304	3	(*) 42.511	4
	Totali	54.136.547	616		630

N.B. — Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al collegio.

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, recante disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1979, all'art. 9, che modifica, fra l'altro, il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, dopo le parole «... nel corso dell'anno solare precedente.» e prima delle parole: «I soggetti che iniziano l'attività ...» deve essere inserito il seguente periodo: «*I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente*».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente aggiunto del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1978, registro n. 5, foglio n. 343, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. dott. Aldo Pezzana è stato nominato presidente aggiunto del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, per il periodo 16 giugno-31 dicembre 1978 e, come tale, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 204/1978;

Vista la lettera n. 11/S.G. del 13 gennaio 1979, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a presidente aggiunto del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del presidente di sezione dott. Salvatore Zingale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1963, registro n. 5, foglio n. 215, con il quale il dott. Zingale è stato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Visto il parere espresso dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Salvatore Zingale è nominato presidente aggiunto del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prof. dott. Aldo Pezzana, ed è collocato fuori ruolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204. Il predetto cessa, contestualmente, dalla posizione di fuori ruolo in cui fu collocato a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, in premessa citato.

Al dott. Zingale compete il trattamento di missione previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 342

(3365)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1978.

Proroga della durata dei lavori della commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1977, con il quale è stata costituita una commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuta la necessità di procedere alla proroga del termine stabilito dall'art. 2 di detto decreto per l'attività della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per lo svolgimento dell'attività della commissione indicata nelle premesse è stabilito al 30 giugno 1979.

Art. 2.

I membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione hanno diritto a fruire del trattamento di missione ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e a tali effetti sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

Art. 3.

Ai componenti della commissione che ne abbiano diritto saranno corrisposti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della commissione graverranno sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio 1979.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 383

(3366)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1979.

Sostituzione di un componente la commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché il decreto 15 dicembre 1978, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 1979 la durata della commissione stessa;

Considerato che a far parte di detta commissione è stato chiamato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri il dott. Leopoldo Gotti Porcinari, magistrato di Cassazione;

Considerato che il detto dott. Leopoldo Gotti Porcinari è in procinto di lasciare la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere un altro incarico si rende necessario sostituirlo con il dott. Basilio Puoti, dirigente superiore egualmente addetto all'ufficio giuridico e del coordinamento legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della commissione indicata nelle premesse è nominato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dirigente superiore dott. Basilio Puoti in sostituzione del dott. Leopoldo Gotti Porcinari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 323

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Riconoscimento, in provincia di Ravenna, del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.n.c. Miri, in Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.n.c. Miri di Faenza (Ravenna), per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla fallita S.p.a. Omsa di Faenza;

Considerato che la società predetta in tal modo contribuisce al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Ravenna;

Decreta:

E' riconosciuto nella provincia di Ravenna carattere sostitutivo alle attività industriali della S.n.c. Miri di Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3472)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aspasma », nelle confezioni da 6 e 12 supposte, nonché della relativa categoria confetti, nella confezione da 20 confetti, della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5420/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 febbraio 1959 e 19 settembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 6559 e 6559/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Aspasma», nelle confezioni da 6 e 10 supposte, e la relativa categoria confetti, nella confezione da 20 confetti, a nome della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aspasma », nelle confezioni da 6 e 12 supposte, nonché della relativa categoria confetti, nella confezione da 20 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 6559 e 6559/A in data 23 febbraio 1959 e 19 settembre 1962, a nome della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiragade delle mammelle », nella confezione flacone da 15 g e della relativa categoria « Antiragade anale », nella confezione flacone da 25 g, della ditta Laboratorio farmaceutico emiliano « Luigi Monti » dei dottori Chinaglia e Toso, in Rovigo. (Decreto di revoca n. 5422/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 9 dicembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 6649 e 6649/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Antiragade delle mammelle », nella confezione flacone da 15 g e la relativa categoria « Antiragade anale », nella confezione flacone da 25 g, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico emiliano « Luigi Monti » dei dottori Chinaglia e Toso, con sede in Rovigo, via Mascagni, 52 *A*, e preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiragade delle mammelle », nella confezione flacone da 15 g e della relativa categoria « Antiragade anale », nella confezione flacone da 25 g, registrate rispettivamente ai numeri 6649 e 6649/A in data 9 dicembre 1960, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico emiliano « Luigi Monti » dei dottori Chinaglia e Toso, con sede in Rovigo, via Mascagni, 52 *A*.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biorgancetina » iniettabile da g 0,5, nonché della relativa serie da 1 g entrambe nelle confezioni da 1 flacone + fiala di solvente da 3,5 cc, della ditta Albanese-Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5419/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 19004 e 19004/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Biorgancetina » iniettabile da g 0,5 e la relativa serie da g 1, entrambe nelle confezioni da 1 flacone + fiala di solvente da 3,5 cc, a nome della ditta Albanese-Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Codogno (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biorgancetina » iniettabile da g 0,5, nonché della relativa serie da 1 g, entrambe nelle confezioni da 1 flacone + fiala di solvente da 3,5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 19004 e 19004/1 in data 3 novembre 1961, a nome della ditta Albanese-Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitareuma », nella confezione da 20 confetti e la relativa categoria 10 supposte da g 2,6, della ditta Intersint italiana, in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5430/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 maggio 1968, con il quale venne registrata ai numeri 5527 e 5527/A rispettivamente la specialità medicinale denominata «Vitareuma», nella confezione da 20 confetti cheratinizzati e la relativa categoria 10 supposte da g 2,6, a nome della ditta Intersint italiana, con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale contiene l'acido fenilchinolincarbonio e che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche ha messo a disposizione farmaci che hanno lo stesso tipo di attività e che manifestano effetti collaterali minori;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che, la ditta ha presentato domanda di modifica di composizione (sostituzione dei principi attivi, ora presenti con il Katoprofen);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 22 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole alla revoca in quanto la modifica proposta comporta una nuova registrazione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitareuma », nella confezione da 20 confetti e la relativa categoria 10 supposte di g 2,6, registrate rispettivamente ai numeri 5527 e 5527/A in data 25 maggio 1968, a nome della ditta Intersint italiana, con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3250)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Sostituzione del capo della segreteria del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, bilancio trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo capo della segreteria del suddetto comitato centrale;

Decreta:

Articolo unico

Le funzioni di capo della segreteria del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono affidate all'ispettore superiore Cozzi dott. Tullio addetto alla Direzione centrale III - Autotrasporto di persone e di cose, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in sostituzione dell'ispettore superiore Dente dott. Alessandro, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 354

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti biologici nell'officina della ditta Jamco S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2643 in data 1° ottobre 1959 la ditta Società a r.l. Jamco fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Luzzati, 13/*a-b*, specialità medicinali chimiche e prodotti biologici, purché registrati;

Vista la lettera in data 27 settembre 1978, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta alla ditta Società a r.l. Jamco l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Luzzati, 13/*a-b*, concessa con decreto ministeriale n. 2643 in data 1° ottobre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3292)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Crinos industria farmacobiologica S.p.a., in Villaguardia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti n. 2904 in data 19 ottobre 1961 e n. 3194 in data 11 giugno 1964, la ditta Crinos industria farmacobiologica S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Villaguardia (Como), frazione Civello, via Stazione, 2, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate nonché preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: polveri, granulati, perle, compresse, confetti, soluzioni in genere, sciroppi, emulsioni, fiale, pomate e suppositori in genere;

Vista la lettera in data 27 giugno 1978, con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alla ditta Crinos industria farmacobiologica S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinale chimiche e biologiche, nonché preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Villaguardia (Como), frazione Civello, via Stazione, 2, concessa con decreti ministeriali n. 2904 in data 19 ottobre 1961 e n. 3194 in data 11 giugno 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3294)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi, in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Franchi Luigi, con sede in Brescia;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1978 e 22 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 aprile 1978 al 7 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi, con sede in Brescia, è prolungata fino al 7 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3336)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Si.Fid. - Sicula fiduciaria S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « S.I.Fid. - Società per investimenti fiduciari S.p.a. » e trasferimento della sede sociale da Siracusa a Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1977, con il quale la società « Si.Fid. - Sicula fiduciaria S.p.a. », con sede in Siracusa, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 31 agosto 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Si.Fid. - Società per investimenti fiduciari S.p.a. » ed ha trasferito la sede in Palermo, nonché la successiva comunicazione-istanza del 30 novembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 21 ottobre 1977 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Si.Fid. - Sicula fiduciaria S.p.a. », con sede in Siracusa, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « S.I.Fid. - Società per investimenti fiduciari S.p.a. », ed alla sede sociale trasferita a Palermo.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 21 ottobre 1977 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(3290)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978, 6 luglio 1978, 3 gennaio 1979 e 9 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata fino al **17 marzo 1979.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Proroga al 30 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cia - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cia - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978, 25 novembre 1978 e 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cia - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccs S.a. calce cementi, in Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Saccs S.a. calce cementi di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 dicembre 1977 al 18 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccs S.a. calce cementi di Siracusa, è prolungata fino al 18 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HI-FI Galactron International, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 marzo 1978 al 10 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 10 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1978 al 16 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3320)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccs S.a. calce cementi, in Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Saccs S.a. calce cementi di Siracusa;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978 e 26 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 dicembre 1977 al 18 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccs S.a. calce cementi di Siracusa, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco (Torino);

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 al 16 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco (Torino), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dall'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3321)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HI-FI Galactron International, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione aziendale della ditta HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1978 e 26 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 marzo 1978 al 10 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 10 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo **1979.**

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, in Iglesias.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), con effetto dal 21 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3331)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3332)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Puglia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Puglia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Puglia provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Bari - nubifragi e grandinate dell'11, 27 agosto, 5 settembre, 1° ottobre 1978;

Brindisi - gelate del 20, 21 aprile 1978; grandinate del 14 agosto, 5 settembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1727/70 della commissione del 25 agosto 1970 relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) numero 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 18 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste relativo alle modalità per il controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato demandati all'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1970 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare l'art. 5 concernente la valutazione dei tabacchi greggi allo stato sciolto in caso di disaccordo tra le parti;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 1134/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 e 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, n. 283/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972, n. 380/78 dalla commissione del 30 gennaio 1978;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 maggio 1971, 20 gennaio 1972 e 25 maggio 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1353/75 della commissione del 28 maggio 1975 che, integrando il regolamento (CEE) n. 1726/70, definisce il « fatto generatore del diritto al premio »;

Vista la delibera, in data 12 maggio 1976, del comitato tecnico dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, di cui al decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'approvazione della struttura organizzativa e delle attribuzioni del personale addetto ai servizi centrali e periferici della sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 1075/78 della commissione del 23 maggio 1978 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1726/70;

Decreta:

Art. 1.

Il sistema di controllo instaurato con regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970, in attuazione dell'organizzazione comune di mercato istituita nel settore del tabacco greggio con regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 modificato dal regolamento (CEE) n. 1075/78 del 23 maggio 1978, comporta l'effettuazione di verifiche iniziali intermedie e finali, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

L'esercizio dei suddetti controlli è affidato alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A., istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3 e viene svolto dai funzionari in servizio presso la sezione medesima, i quali possono accedere alle coltivazioni, ai locali di cura e custodia, nonché ai magazzini di trasformazione ed ai relativi depositi.

Per lo svolgimento dei controlli nei magazzini di trasformazione e nei relativi depositi, è fatto obbligo alle ditte trasformatrici di assicurare l'assistenza necessaria, fornendo anche i mezzi ed il personale occorrente per l'effettuazione delle operazioni predette.

Il sistema di controllo si articola nel modo seguente:

a) per i tabacchi di produzione comunitaria, provenienti da coltivazioni oggetto di contrattazione o di dichiarazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1075/78 della commissione del 23 maggio 1978, il controllo inizia dalla registrazione degli atti di cui al successivo art. 7 e termina nel momento in cui vengono ultimate le operazioni di verifica all'uscita dal magazzino di trasformazione e relativi depositi, con l'acquisizione, tra l'altro, da parte dell'organismo di intervento, di idonea documentazione comprovante che il tabacco è stato venduto per essere destinato all'incorporazione in prodotti manifatturati ovvero esportato verso Paesi terzi;

b) per i tabacchi in foglia di produzione comunitaria non previsti alla lettera *a*) nonché per i tabacchi originari o provenienti da Paesi terzi, il controllo inizia nel momento in cui il tabacco viene introdotto nel magazzino di trasformazione e nei relativi depositi e termina nello stesso momento di cui alla precedente lettera *a*);

c) per i tabacchi acquistati direttamente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per essere sottoposti alle operazioni di trasformazione, il controllo termina nel momento in cui il tabacco, conclusa la fase di trasformazione, viene preso in carico dalle manifatture o da loro depositi sussidiari, giusta idonea documentazione.

Non sono soggetti a controllo i tabacchi in colli, di qualunque provenienza, acquistati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per le proprie manifatturazioni.

Art. 2.

Al fine di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla vigente regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco greggio, le aziende trasformatrici debbono denunciare entro il 30 giugno di ciascun anno, i magazzini presso i quali intendono effettuare le operazioni di entrata, di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia nonché i relativi locali di deposito del tabacco.

Le denunce debbono contenere i seguenti elementi:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza del trasformatore o, se trattasi di ditta o società, la denominazione, la sede legale e l'indirizzo della stessa;

2) ubicazione di ciascun magazzino ove sarà effettuata la prima trasformazione ed il condizionamento del tabacco, degli eventuali magazzini di deposito e degli eventuali centri provvisori di raccolta. Per questi ultimi la denuncia può essere effettuata anche in epoca successiva, ma comunque non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ricevimento;

3) dichiarazione relativa all'accettazione incondizionata di controlli da parte del personale dell'A.I.M.A. tabacco presso le coltivazioni, i locali di cura e custodia, i magazzini di trasformazione e di deposito, con l'impegno della ditta ad agevolare le operazioni di controllo mediante la messa a disposizione dell'A.I.M.A., a titolo gratuito, dei mezzi tecnici e della mano d'opera occorrenti allo scopo, in attuazione del disposto del comma terzo dell'art. 1.

Art. 3.

La verifica al momento dell'entrata del tabacco greggio allo stato sciolto nel magazzino di trasformazione e loro depositi si articola, in particolare, nelle seguenti operazioni:

a) individuazione delle generalità e del domicilio del venditore;

b) individuazione dell'acquirente, della sua sede e del luogo di ricevimento del tabacco;

c) accertamento dell'esistenza del contratto di coltivazione o della dichiarazione ad esso assimilata nonché controllo degli elementi contenuti in tali atti;

d) accertamento dell'annata di raccolta, della varietà, della qualità nonché del luogo di produzione del tabacco;

e) determinazione, secondo le norme comunitarie vigenti, della quantità sottoposta a controllo espressa in peso netto, tenuto conto delle sostanze estranee, del fuori grado e dell'umidità;

f) controllo del prezzo pagato al venditore, I.V.A. esclusa;

g) annotazione della data in cui il tabacco viene sottoposto a controllo;

h) controllo degli atti di compravendita, anche per quanto attiene i tabacchi che non hanno formato oggetto di contratto di coltivazione.

Gli elementi suddetti devono risultare annotati nel « prospetto di verifica all'entrata », che dovrà essere costantemente aggiornato, ad ogni introduzione di tabacco in magazzino. Tale documento costituisce parte integrante del certificato di premio.

Presso ciascun magazzino di trasformazione deve essere tenuto il « registro dei tabacchi sciolti » con l'indicazione delle quantità lorde e nette nonché di quelle relative al fuori grado, alle sostanze estranee ed all'umidità rilevate in sede di controllo.

All'inizio della lavorazione e del conseguente condizionamento in colli, presso i suddetti magazzini deve essere istituito il « registro tabacchi in colli » distintamente per varietà, con l'indicazione del numero distintivo di ciascun collo e del relativo peso. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato e deve essere sottoscritto dal trasformatore e dal funzionario incaricato del controllo.

La verifica all'« uscita » dei tabacchi in colli dai magazzini di trasformazione e loro depositi si esplica mediante le seguenti operazioni:

i) la pesatura dei colli in uscita dal luogo sottoposto a controllo al fine della determinazione del peso lordo, della tara e del peso netto;

l) la registrazione dello scarico dal registro dei tabacchi in colli;

m) l'accertamento che i colli in spedizione non contengano quantitativi di tabacchi con caratteristiche qualitative inferiori a quelle minime di cui al regolamento (CEE) n. 1727/70 o sostanze estranee;

n) la determinazione del tasso medio di umidità al fine di poter stabilire il peso netto riportato all'umidità convenzionale, ai fini della verifica di corrispondenza;

o) l'acquisizione dei documenti comprovanti la spedizione e la destinazione del tabacco in uscita;

p) la verbalizzazione delle operazioni di cui sopra con la compilazione del « P.V. di spedizione del tabacco in colli » che riepiloga tutte le suddette operazioni.

Per i tabacchi « battuti » dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione del peso netto per la corrispondenza finale, della maggiorazione dei cali di lavorazione prevista dalla vigente regolamentazione comunitaria.

Al termine delle operazioni di controllo di « uscita » di tutto il prodotto di una varietà, ivi compreso il quantitativo eventualmente conferito all'organismo di intervento, sarà redatto il « verbale di corrispondenza fra le quantità di tabacco in foglia sottoposto a controllo e le quantità di tabacco in colli uscite dal sistema di controllo » ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1726/70 del 25 agosto 1970.

Il personale dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, ha facoltà di accedere in qualunque tempo nei magazzini di trasformazione ed ai relativi depositi di cui all'art. 2 punto 2) per eseguirvi le verifiche che riterrà opportune avvalendosi, all'occorrenza, della mano d'opera e dei mezzi che la ditta si è impegnata a mettere a disposizione.

Art. 4.

Il « certificato di premio » richiamato al precedente art. 2 deve essere emesso distintamente per ciascuna varietà di tabacco ed è destinato a fornire la prova che il tabacco in foglia è stato sottoposto a controllo. Esso deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del « venditore »;

b) il nome e l'indirizzo dell'« acquirente »;

c) la data di conclusione del contratto di coltivazione o della dichiarazione ad esso assimilata, o della vendita, o dell'asta;

d) il luogo di produzione del tabacco ed il luogo nel quale il tabacco si trovava all'atto della vendita;

e) la varietà consegnata;

f) le qualità consegnate;

g) l'annata di raccolta;

h) la quantità sottoposta a controllo, espressa in peso netto con la indicazione del tabacco non utilizzabile, delle sostanze estranee e del tasso di umidità;

i) il prezzo pagato per chilogrammo di tabacco oggetto dell'acquisto;

j) il luogo nel quale il tabacco è stato sottoposto al controllo;

k) la data in cui lo stesso è stato sottoposto al controllo;

l) 1 - l'importo del premio per chilogrammo;
2 - l'importo totale provvisorio del premio;

m) la data di uscita del tabacco dal luogo in cui è avvenuto il controllo;

n) i risultati della verifica di corrispondenza di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1726/70;

o) la quantità di tabacco in foglia constatata all'atto della verifica;

p) l'importo totale definitivo del premio per l'intera partita o parte di essa;

q) l'importo e la data del versamento dell'anticipo del premio, qualora questo sia stato richiesto per l'intera partita o parte di essa;

r) l'importo e la data del versamento del saldo del premio nel caso in cui sia stato richiesto l'anticipo dello stesso;

s) l'importo da versare o da rimborsare, nonché la data del relativo versamento, in seguito al calcolo definitivo del premio;

t) la rinuncia al premio per i quantitativi offerti all'intervento;

u) il peso e l'importo corrispondente al tabacco ricevuto dall'intervento nonché l'importo I.V.A.

Inoltre il certificato di premio deve contenere le indicazioni seguenti:

1) il quantitativo di tabacco avente diritto all'anticipazione di premio ed il corrispondente importo determinato ai fini della anticipazione;

2) il quantitativo escluso dall'anticipazione ed il corrispondente importo da escludere dall'anticipazione stessa.

Le indicazioni da *a*) ad *l*) e quelle di cui al precedente comma sono fornite nel momento in cui il tabacco viene sottoposto al controllo. Quelle da *m*) a *o*) sono fornite quando le operazioni che vi si riferiscono sono ultimate. Le indicazioni da *p*) ad *s*) sono fornite all'atto del versamento corrispondente.

La corresponsione dell'importo, di cui alla lettera *q*), preclude la facoltà di conferire all'organismo di intervento i tabacchi in colli per le quantità che hanno beneficiato dell'anticipo di premio.

Ai fini dell'emissione del certificato premio le aziende di trasformazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione con cui i titolari delle aziende attestano, sotto la propria responsabilità, le quantità di tabacco prese in carico nei rispettivi magazzini per varietà, con specifica indicazione delle quantità provenienti dai contratti di coltivazione o delle dichiarazioni sostitutive debitamente registrate.

Art. 5.

Il contratto di coltivazione di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, definito dal regolamento (CEE) n. 1075 del 23 maggio 1978 è stipulato anteriormente al 1° maggio di ciascun anno tra l'« acquirente » ed il « venditore » per ciascuna varietà di tabacco; può essere annuale o pluriennale. Esso deve contenere i seguenti elementi:

1) i dati anagrafici e la residenza del trasformatore; se trattasi di ditta o di società dovranno essere indicati la denominazione esatta e la sede legale;

2) i dati anagrafici e la residenza del venditore;

3) la data di conclusione del contratto;

4) il luogo e la località di produzione del tabacco con l'indicazione della superficie oggetto della coltivazione e degli elementi idonei alla sua identificazione;

5) la varietà;

6) la densità media di piante di tabacco per ettaro, concordata dalle parti contraenti;

7) il prezzo di base concordato e la specificazione dei criteri stabiliti per la determinazione del prezzo finale. Tale prezzo non può essere in nessun caso inferiore al prezzo di « intervento »;

8) l'impegno del produttore di utilizzare soltanto semi di tabacco o piantine prodotte con semi di tabacco selezionati che siano stati forniti o comunque autorizzati dall'« acquirente »;

9) l'impegno del « venditore » di consegnare all'acquirente tutto il tabacco prodotto sotto contratto;

10) l'impegno dell'« acquirente » di acquistare tutto il tabacco proveniente dalla coltivazione precisata in contratto che corrisponda alle caratteristiche qualitative minime previste dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1727/70;

11) la dichiarazione del coltivatore attestante che lo stesso non ha sottoscritto e l'impegno a non sottoscrivere contratti di coltivazione con altre ditte trasformatrici per la stessa superficie coltivata nonché la indicazione di eventuali contratti sottoscritti per altre superfici con altre ditte trasformatrici;

12) l'impegno del coltivatore a consentire l'accesso alla coltivazione da parte dei funzionari A.I.M.A.;

13) la possibilità di avvalersi della facoltà di ricorrere alla commissione arbitrale prevista dal successivo art. 10;

14) l'importo del premio previsto.

La « dichiarazione di coltivazione » assimilata al contratto di coltivazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1075/78 del 23 maggio 1978 deve essere compilata annualmente e deve contenere i seguenti elementi:

1) i dati anagrafici, la denominazione sociale ed il domicilio legale dei soggetti dichiaranti;

2) la data;

3) la varietà;

4) l'annata di produzione;

5) la superficie oggetto di coltivazione, con l'indicazione del comune, della località di produzione e degli elementi idonei alla sua identificazione per l'eventuale controllo da parte del personale dell'A.I.M.A.;

6) la densità media di piante di tabacco per ettaro da coltivare;

7) la dichiarazione del coltivatore attestante che lo stesso non ha sottoscritto e l'impegno a non sottoscrivere contratti di coltivazione con altre ditte trasformatrici per la stessa superficie coltivata nonché l'indicazione di eventuali contratti sottoscritti per altre superfici con altre ditte trasformatrici.

Art. 6.

Le persone fisiche e giuridiche « acquirenti » ed i coltivatori singoli o associati di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1075/78 della commissione, devono:

a) consegnare entro il 15 maggio di ciascun anno, per i tabacchi Levantini ed entro il 6 giugno per altre varietà, a decorrere dall'anno 1979, redatti in duplice

copia, di cui una in carta legale, ai compartimenti A.I.M.A. tabacco competenti per territorio, ai fini della registrazione, i contratti e le « dichiarazioni » previsti dal presente decreto, conclusi o redatte entro il 30 aprile di ciascun anno, corredati di un elenco riassuntivo dei coltivatori, in cui risultino gli elementi previsti allo art. 5;

b) comunicare, ogni anno entro il 30 maggio, a decorrere dall'anno 1980, qualsiasi modifica apportata ai contratti pluriennali mediante invio all'organismo d'intervento dell'atto modificativo. Nei casi in cui tali atti vengono spediti, a mezzo servizio postale, fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. I compartimenti A.I.M.A. tabacco, competenti per territorio, provvedono a restituire al più presto, registrati, una copia degli atti in esame che dovranno essere riconsegnati all'atto della consegna del tabacco.

Nel caso in cui le parti che hanno sottoscritto il contratto di coltivazione appartengano a due Stati membri diversi gli adempimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono a carico del « venditore » che deve svolgerli nel Paese in cui viene effettuata la coltivazione. In tal caso l'organismo del Paese in cui opera il « venditore » invia copia del contratto registrato all'organismo in cui opera l'« acquirente ». I relativi controlli vengono espletati ai sensi dell'art. 1, lettera *b*).

Ai fini del coordinamento e della programmazione delle operazioni di ricevimento dei tabacchi allo stato sciolto, ogni ditta trasformatrice deve inviare entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno trenta giorni prima dell'inizio dei ricevimenti, agli organi di cui al precedente comma primo, lettera *a*), ed ai compartimenti A.I.M.A. tabacco in cui sono situati i magazzini che riceveranno i tabacchi oggetto di contrattazione o di dichiarazione, un elenco per ciascun magazzino contenente l'indicazione dei tabacchi da ritirare con gli elenchi dei contratti stipulati con i coltivatori.

Art. 7.

I compartimenti A.I.M.A. tabacco, territorialmente competenti, provvedono a registrare gli atti di cui al precedente art. 6, lettere *a*) e *b*), ed a restituirne agli interessati una « copia », debitamente vistata per conformità all'originale.

La registrazione degli atti specificati non esclude la facoltà dell'azienda di non corrispondere l'anticipazione del premio nei casi in cui venga accertata, in qualsiasi momento, la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

La « copia » dei contratti e delle dichiarazioni sarà riconsegnata dal trasformatore ai compartimenti territorialmente competenti, nel momento in cui il tabacco oggetto della contrattazione o della dichiarazione entra nel magazzino di trasformazione e viene sottoposto a controllo al fine di consentire l'individuazione delle quantità ammissibili all'« anticipazione » del premio.

Competente alla registrazione dei contratti è il compartimento A.I.M.A. tabacco nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di trasformazione.

Art. 8.

Le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 727/70 che acquistano o ritirano direttamente dai produttori comunitari il tabacco in foglia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1075/78, possono chiedere che l'importo del premio di cui al punto 1/2 del « certificato di premio » venga anticipato, purché risultino soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) che si tratti di tabacco proveniente da contratti di « coltivazione » o dalle dichiarazioni ad essi assimilate;

b) che sia allegata alla prima domanda di anticipazione del premio una dichiarazione sulla situazione delle scorte dei tabacchi in possesso delle ditte trasformatrici e che provengano da campagne tabacchicole precedenti a quella il cui prodotto forma oggetto della richiesta di anticipazione. Tale dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

1) l'anno di raccolta;
2) la varietà;
3) il peso lordo, la tara ed il peso netto;
4) il numero dei colli.

L'importo del premio può essere anticipato su richiesta dei titolari e legali rappresentanti delle ditte o delle società regolarmente costituite a norma della vigente legislazione, previa presentazione del certificato di premio debitamente corredato dalle documentazioni prescritte dal presente decreto.

Il premio definitivo od il saldo del premio, nei casi di anticipazione, possono essere richiesti soltanto dopo la compilazione (del verbale di corrispondenza) e successivamente alla acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 1 ed al conseguente perfezionamento del certificato di premio.

In caso di modifica del tasso di cambio da applicare alla lira italiana nel settore agricolo, la domanda di rideterminazione del premio deve essere presentata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 entro trenta giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione del predetto tasso.

Art. 9.

I contratti di coltivazione e le dichiarazioni ad essi assimilate devono avere ad oggetto soltanto una varietà di tabacco ed una superficie ben determinata ed individuabile che, in nessun caso, può formare oggetto di rapporto contrattuale della medesima natura, con altre ditte trasformatrici.

In caso d'inosservanza del precedente comma, il funzionario incaricato del controllo redige apposito verbale di constatazione delle discordanze rilevate.

La direzione della sezione specializzata A.I.M.A. tabacco può sospendere le erogazioni finanziarie nel caso di rilevate discordanze di cui al secondo comma del presente articolo nonché della esistenza di una duplicazione di contratti di coltivazione o di dichiarazioni ad essi assimilate.

La sezione specializzata per il tabacco, prima di disporre l'esclusione dell'anticipazione del premio deve contestare alle parti interessate le rilevate irregolarità.

Per quanto attiene ad eventuali inadempienze contrattuali attribuibili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito al trasformatore di ritirare il tabacco oggetto dei contratti di coltivazione e delle dichiarazioni obbligatorie ad essi assimilate, il comitato tecnico dell'A.I.M.A. tabacco, di cui all'art. 6 della legge 27 gennaio 1971, n. 3, nell'ambito della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, potrà promuovere le iniziative più opportune per la migliore definizione dei casi specifici.

Nei casi previsti nel presente articolo, la sezione specializzata A.I.M.A. tabacco può sentire le indicazioni ed i suggerimenti che potranno essere forniti dalle organizzazioni specifiche di categoria, a carattere nazionale, rappresentative dei coltivatori di tabacco e dei trasformatori.

Art. 10.

Le eventuali controversie sulla classificazione del tabacco allo stato sciolto, al momento della consegna all'« acquirente », sono demandate, in conformità degli accordi contrattuali ad una commissione arbitrale composta da due periti regolarmente abilitati designati rispettivamente dall'« acquirente » e dal « venditore » e da una funzionario della sezione specializzata nominato dal direttore della sezione medesima, in qualità di presidente.

La commissione decide a maggioranza di voti.

Il « venditore » resta responsabile delle partite oggetto della controversia fino alla definizione della relativa vertenza.

Sono abrogati l'art. 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, il decreto ministeriale 1° febbraio 1971.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(3373)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1975, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel collegio dei sindaci della cassa sopra citata, svolte dal comitato dei delegati nella riunione del 1° ottobre 1977 quale risulta dal verbale della riunione medesima trasmesso dall'ente con la nota n. 15235/77AG del 4 ottobre 1977;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci della cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è costituito dai seguenti membri:

Marzocchi dott. Carlo, membro effettivo con funzioni di presidente e Di Gerio dott. Massimo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baffigo dott. Giulio, membro effettivo e De Renzi dott. Marcello, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Coletti De Cesare dott.ssa Gabriella, membro effettivo e Pedrolli dott. Marco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Giliberto rag. Santo e Lalla dott. Giuseppe, membri effettivi; Lussu dott. Antonio, membro supplente, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Norme per la vendita di carni bovine congelate. Regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione del 21 marzo 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 216/69 della commissione del 4 febbraio 1969 concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione del 21 marzo 1979 concernente la vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo di intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 che emana le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica italiana alle citate disposizioni comunitarie;

Considerato che per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 542/79 e del decreto ministeriale 24 marzo 1979 necessita che l'A.I.M.A. emani proprie norme e disposizioni ed in particolare, per l'eventualità che il primo giorno di inizio della vendita di ciascuna tranche di 5.000 tonnellate i quantitativi disponibili siano inferiori a quelli per i quali sono state presentate domande di acquisto, non rendendosi possibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, il riparto, delle quantità disponibili di comune accordo tra gli acquirenti dato l'elevato numero di essi, né il sorteggio a causa della possibilità di presentazione delle domande tramite commissionario, si rende indispensabile prevedere, per tale eventualità, la ripartizione proporzionale tra i richiedenti del prodotto disponibile con possibilità peraltro, per gli aggiudicatari di un quantitativo inferiore al 50 % del richiesto, di rinunciare a ritirare il quantitativo assegnato.

Decreta:

Art. 1.

Le domande di acquisto della carne bovina congelata con osso posta in vendita ai sensi del regolamento (CEE) n. 542/79 devono pervenire all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, esclusivamente a mezzo lettera racomandata o presentate direttamente all'A.I.M.A.

Art. 2.

Per la prima quota di 5.000 tonnellate di cui all'art. 2, punto 1, del regolamento (CEE) n. 542/79, il primo giorno di inizio della vendita è il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Qualora detto quindicesimo giorno coincida con un giorno festivo, il primo giorno di inizio della vendita è il primo giorno lavorativo successivo.

Per le quote successive l'A.I.M.A. provvederà a stabilire il giorno di inizio della vendita mediante pubblicazione di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

In ottemperanza al punto 3 dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 542/79, l'A.I.M.A. vende in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

A tal fine le domande di acquisto dovranno contenere l'impegno dell'acquirente ad accettare la merce in qualsiasi centro di stoccaggio del territorio italiano.

Art. 4.

Qualora il quantitativo disponibile sia inferiore a quello per il quale sono presentate domande di acquisto il primo giorno di vendita di ciascuna delle quote di 5.000 tonnellate, l'A.I.M.A. provvederà a ripartire proporzionalmente tra i richiedenti i quantitativi di carne disponibili.

Per tale ripartizione proporzionale l'A.I.M.A. terrà conto delle distanze tra i punti vendita ed i centri di stoccaggio, con priorità per le domande presentate da singoli acquirenti.

Se a seguito di ripartizione proporzionale, il quantitativo assegnato è inferiore al 50 % del quantitativo richiesto, l'acquirente può rinunciare a ritirare il quantitativo assegnato senza incorrere nei disposti di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/79.

Art. 5.

Nel caso di merce presa in consegna da commissionario e non accettata successivamente dal committente la sanzione prevista all'art. 6 del decreto ministeriale 24 marzo 1979 si applica solo al committente, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Entro novanta giorni dalla non accettazione di cui al comma precedente, il commissionario assicura in ogni caso che la merce raggiunga la destinazione prevista dal regolamento (CEE) n. 542/79 facendo pervenire alla A.I.M.A. domande sostitutive di altri acquirenti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(3372)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Importazione di carni bovine congelate dai Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1979).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3063 del Consiglio del 18 dicembre 1978 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 11.050 assegnate all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 3063 del 18 dicembre 1978 sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, secondo le modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975 e n. 571 del 21 marzo 1978.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa, il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, i diritti derivanti dal titolo d'importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1978;

b) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, un'attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, sono stati trasmessi i di-

ritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1978;

c) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate.

Le imprese devono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1979 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la specifica attività del richiedente nel settore delle carni bovine.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della qualifica del firmatario e della sede dell'ente o della impresa richiedente.

Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono, a pena di nullità, essere corredate dall'atto comprovante detto rapporto;

d) gli esercenti la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate.

Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, la seguente documentazione:

certificato rilasciato nel corso del 1979 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti l'attività svolta;

attestazione del comune, nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita sia tuttora aperto al pubblico.

Art. 4.

Le domande presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate dalle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata) comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1978 da Paesi terzi, nonché da copia della dichiarazione annuale della imposta sul valore aggiunto relativa al 1978 debitamente autenticata. Di ogni bolla deve essere altresì presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale devono essere indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e il codice di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

La distinta deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante.

Agli stessi fini le domande presentate dagli esercenti la vendita al dettaglio possono essere corredate dalla attestazione rilasciata dall'A.I.M.A. dalla quale risultino i quantitativi di carne bovina congelata assegnati e ritirati in base al regolamento (CEE) n. 2453 del 5 ottobre 1976 per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1978, nonché la copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1978, debitamente autenticata.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro quarantacinque giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % pari a tonn. 1.105, al Ministero della difesa;

b) 10 % pari a tonn. 1.105, agli enti comunali di consumo in relazione al numero degli abitanti del relativo comune;

c) 80 % pari a tonn. 8.840, alle imprese commerciali, industriali ed agli esercenti la vendita al dettaglio di cui ai punti *c*) e *d*) dell'art. 3 del presente decreto.

Detto quantitativo verrà suddiviso come segue:

1) 35 %, in parti uguali, ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

2) 10 %, sulla base dei pagamenti dell'I.V.A. risultanti dalla dichiarazione indicata nel precedente art. 4;

3) 55 %, suddiviso per tonn. 2.431 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1978, documentata come previsto dal precedente art. 4 e per tonn. 2.431 in proporzione agli acquisti effettuati presso l'A.I.M.A. sulla base del citato regolamento n. 2453 del 5 ottobre 1976 e documentati come previsto dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le quote contingentali che dal piano di riparto risultano inferiori a cinque tonnellate non sono attribuite.

Tuttavia in caso di domande presentate da singoli soci aderenti a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, il quantitativo da attribuire alle cooperative stesse risulterà dalla sommatoria delle quantità spettanti a ciascun socio, comprensive delle quote di cui all'art. 6, lettera *c*), punti 1), 2) e 3) anche se inferiori al limite di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande dei singoli soci, complete della documentazione di cui all'art. 3, potranno essere presentate anche per il tramite delle cooperative cui gli stessi aderiscono.

Le citate cooperative dovranno, comunque esibire l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci debitamente sottoscritto dal presidente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: STAMMATI

(3469)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 521/79 della commissione, del 20 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 522/79 della commissione, del 20 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 523/79 della commissione, del 20 marzo 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 524/79 della commissione, del 20 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 525/79 della commissione, del 20 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 70 *del* 21 *marzo* 1979.

(65/C)

Regolamento (CEE) n. 526/79 della commissione, del 20 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario.

Pubblicato nel n. L 74 *del* 24 *marzo* 1979.

(66/C)

Regolamento (CEE) n. 527/79 del Consiglio, del 19 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare, per quanto riguarda l'elenco dei Paesi e territori.

Regolamento (CEE) n. 528/79 del Consiglio, del 19 marzo 1979, che deroga a talune disposizioni concernenti la definizione della nozione di « prodotti originari » contenute nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 529/79 della commissione, del 21 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 530/79 della commissione, del 21 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 531/79 della commissione, del 21 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 532/79 della commissione, del 21 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 533/79 della commissione, del 21 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 534/79 della commissione, del 20 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 482/79 relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 535/79 della commissione, del 21 marzo 1979, recante sospensione temporanea del regolamento (CEE) n. 2900/77 recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, e di talune modalità del regolamento (CEE) n. 571/78.

Regolamento (CEE) n. 536/79 della commissione, del 21 marzo 1979, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 537/79 della commissione, del 21 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 514/79 della commissione, del 16 marzo 1979, recante misure provvisorie per l'applicazione degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali in occasione dell'entrata in vigore del sistema monetario europeo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 68 del 19 marzo 1979.

Pubblicati nel n. L 71 *del* 22 *marzo* 1979.

(67/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 aprile 1979:

Lo Prejato Luigi, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pozzati Ruggero, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Ferrara Filippo, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Niscemi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ciarniello Damiano, notaio residente nel comune di Agnone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Frosolone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

D'Agostino Aldo, notaio residente nel comune di Venasca, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano, con l'anzidetta condizione.

Follieri Luciano Mattia, notaio residente nel comune di Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Apricena, distretto notarile di Lucera, con l'anzidetta condizione.

Di Maria Italo, notaio residente nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Sannicandro Garganico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bonanno Giuseppe, notaio residente nel comune di Santa Lucia del Mela, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Taormina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Frigo Alessandro, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione.

Sanley Gian Luca, notaio residente nel comune di Badia nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione.

Scarano Eraldo, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione.

Grasselli Federico, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione.

Ghibellini Franco, notaio residente nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Novellara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Andrini Maria Claudia, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Antrodoco, distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Alghero, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Grasso Giuseppe, notaio residente nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Sava, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Rossi Felice, notaio residente nel comune di Chivasso, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Calogero Ettore, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Mezzolombardo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Quarantino Vincenzo, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

Piatelli Ruggero, notaio residente nel comune di Barbarano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

Lafasciano Luigi, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Angarano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(3485)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Molino Albedosa » di Castelletto d'Orba

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1855, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Molino Albedosa » di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(2879)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Santa Croce » di Canistro

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1854, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Santa Croce » di Canistro (L'Aquila).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2880)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Antonio » di Lomazzo

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1830, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Antonio » di Lomazzo (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette

(2881)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Cutolo Rionero » di Rionero in Vulture

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1832, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Cutolo Rionero » di Rionero in Vulture (Potenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2882)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Visciolo » di Rionero in Vulture

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1831, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Visciolo » di Rionero in Vulture (Potenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2885)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale estera « Hunyadi Janos »

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1829, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale ungherese Hunyadi Janos.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2884)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sanfaustino » di Massa Martana

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1827, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sanfaustino » di Massa Martana (Perugia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2883)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Giacomo » di Sarnano

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1869, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Giacomo » di Sarnano (Macerata).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2940)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Minieri » di Telese

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1871, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Minieri » di Telese (Benevento).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2941)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Marco » di Minturno

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1867, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Marco » di Minturno (Latina).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2942)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Regia » di Montecatini Terme

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1859, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale artificiale « Regia » di Montecatini Terme (Pistoia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2939)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Nel dispositivo del decreto ministeriale 26 gennaio 1979 concernente modalità relative alla certificazione per l'erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1979, alla pag. 1221, alla fine del secondo comma dell'art. 1, terminante con la frase: « Ragioneria generale dello Stato », deve essere inserita la seguente dizione: « Art. 2. ».

(3227)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 28 aprile 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 59 serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30 aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 6 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,70	841,70	841,65	841,70	—	841,50	841,80	841,70	841,70	841,70
Dollaro canadese	731,65	731,65	732 —	731,65	—	730,40	731,60	731,65	731,65	731,65
Marco germanico	445,64	445,64	445,75	445,64	—	446,55	445,60	445,64	445,64	445,65
Fiorino olandese	413,80	413,80	414,10	413,80	—	414,50	413,925	413,80	413,80	413,80
Franco belga	28,189	28,189	28,18	28,189	—	28,25	28,18	28,189	28,189	28,19
Franco francese	194,45	194,45	194,30	194,45	—	194,60	194,36	194,45	194,45	194,45
Lira sterlina	1757,20	1757,20	1755,90	1757,20	—	1750,30	1757,90	1757,20	1757,20	1757,20
Lira irlandese	1711 —	1711 —	1713 —	1711 —	—	—	1712 —	1711 —	1711 —	—
Corona danese	160,59	160,59	160,60	160,59	—	160,80	160,60	160,59	160,59	160,60
Corona norvegese	164,22	164,22	164,25	164,22	—	164,40	164,23	164,22	164,22	164,22
Corona svedese	192,04	192,04	192 —	192,04	—	192,25	192,06	192,04	192,04	192,05
Franco svizzero	491,73	491,73	491,65	491,73	—	492,95	491,60	491,73	491,73	491,75
Scellino austriaco	60,77	60,77	60,80	60,77	—	60,85	60,795	60,77	60,77	60,77
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,40	17,50	—	17,50	17,36	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,34	12,34	12,33	12,34	—	12,35	12,338	12,34	12,34	12,35
Yen giapponese	3,911	3,911	3,9150	3,911	—	3,95	3,914	3,911	3,911	3,91

Media dei titoli del 6 aprile 1979

Rendita 5% 1935	66,85
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	86,40
» 5,50 % » » 1969-84	80,975
» 6 % » » 1970-85	80,85
» 6 % » » 1971-86	78,40
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	83,95
» 9 % » » 1976-91	84,15
» 10 % » » 1977-92	84,45
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,80
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,75
» » » » 1- 1-1978/80	100,775
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
» » » » 1- 6-1978/80	100,70
» » » » 1- 8-1978/80	100,725
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,70
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,125
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,10
» » » 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,85
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,20
» » » 12 % 1- 4-1982	98,90
» » » 12 % 1-10-1983	97,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1979

Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	731,625
Marco germanico	445,62
Fiorino olandese	413,862
Franco belga	28,184
Franco francese	194,405
Lira sterlina	1757,55
Lira irlandese	1711,50
Corona danese	160,595
Corona norvegese	164,225
Corona svedese	192,05
Franco svizzero	491,665
Scellino austriaco	60,782
Escudo portoghese	17,43
Peseta spagnola	12,339
Yen giapponese	3,912

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli di servizio, per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 30 settembre 1978, n. 583;

Ritenuto che per la citata legge 30 settembre 1978, n. 583, verranno ricoperte tutte le vacanze organiche createsi fino al 31 dicembre 1977 nelle qualifiche di primo dirigente delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, e che pertanto restano disponibili per la copertura ai sensi degli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le vacanze relative agli anni 1978, 1979 e 1980;

Considerata la necessità di dar luogo al corso di formazione dirigenziale al fine di provvedere alla copertura dei posti di primo dirigente che, in base agli elementi comunicati dalle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, si saranno resi vacanti nei relativi ruoli organici dalla data del 1° gennaio 1978 alla data del 31 dicembre 1980, quest'ultima prevista per la fine del corso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, con inizio dal 1° novembre 1979.

Sono ammessi a partecipare al concorso per titoli di servizio i funzionari delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data del 31 ottobre 1979 abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata.

Per le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione e per il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria si applicano le disposizioni dell'art. 22, commi sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, agli uffici presso i quali gli aspiranti prestano servizio.

Gli uffici che riceveranno le domande provvederanno a comprovarne la data di arrivo registrandole al protocollo e trasmettendole immediatamente alla competente Direzione generale del personale o ufficio analogo.

Le domande di ammissione al concorso possono essere trasmesse dagli interessati anche direttamente alla Direzione generale del personale o ufficio analogo dell'amministrazione di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda i titoli di servizio di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 22, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè eventuali altri titoli ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.

Art. 3.

Il numero dei posti messi a concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1 ed il numero dei posti di primo dirigente da conferire al termine del corso, per ciascun ruolo delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono i seguenti:

Amministrazione e ruolo	Posti di primo dirigente conferibili alla fine del corso	Posti messi a concorso per l'ammissione al corso
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *S.I.P.L.A.S.*		
Ruolo amministrativo	2	3
CORTE DEI CONTI		
Ruolo di segreteria	2	3
MINISTERO DELL'INTERNO		
Ruolo amministrativo	74	111
Ruolo di ragioneria	8	12
Ruolo funzionari di pubblica sicurezza .	41	61
Ruolo ispettrici di pubblica sicurezza .	—	—
Ruolo della protezione civile	3	5
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Ruolo amministrativo archivi notarili .	2	3
Ruolo cancelleria e segreteria giudiziaria	11	17
Ruolo amministrativi istituti di prevenzione e pena	5	8
Ruolo tecnico industriale e agrario - I.P.P.	2	3
Ruolo sanitario - I.P.P.	2	3
MINISTERO DEL LAVORO		
Ruolo amministrazione centrale . . .	4	6
Ruolo ispettorato del lavoro	3	5
Ruolo U.P.L.M.O.	10	15
MINISTERO DELLE FINANZE		
Amministrazione centrale		
Ruolo amministrativo	4	6
Intendenza di finanza		
Ruolo amministrativo	8	12
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali		
Ruolo amministrativo	24	36
Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette		
Ruolo amministrativo dogane	8	12
Ruolo U.T.I.F.	4	6

Amministrazione e ruolo	Posti di primo dirigente conferibili alla fine del corso	Posti messi a concorso per l'ammissione al corso
Amministrazione periferica delle imposte dirette		
Ruolo amministrativo	20	30
Servizi meccanografici		
Ruolo amministrativo	12	18
Amministrazione periferica tasse e imposte indirette sugli affari		
Ruolo amministrativo IVA registro e ispettorato compartimentale	23	35
Ruolo amministrativo conservatorie registri immobiliari	4	6
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Ruolo amministrativo	8	12
Ruolo di ragioneria	4	6
Ruolo statistici	4	6
Ruolo delle segreterie universitarie . .	3	5
MINISTERO DEI BENI CULTURALI		
Ruolo amministrativo	4	6
Ruolo archeologi	1	2
Ruolo archivisti	1	2
Ruolo storici	2	3
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Direzione generale aviazione civile		
Ruolo amministrativo	1	2
Ruolo della navigazione aerea	5	8
Direzione generale della M.C.T.C.		
Ruolo amministrativo	5	8
Ruolo tecnico	2	3
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Ruolo amministrativo	2	3
Ruolo tecnico	2	3
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Ruolo amministrativo	7	10
Ruolo tecnico	10	15
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Ruolo amministrativo	3	5
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE		
Ruolo tecnico	1	2
Ruolo ecologi	1	2
Ruolo tecnici C.F.S.	6	9
MINISTERO DEL BILANCIO		
Ruolo amministrativo	11	17
MINISTERO DEL TESORO		
Direzione generale del tesoro		
Ruolo amministrativo centrale (di cui un attuario)	6	9
Ruolo Direzioni provinciali del tesoro .	9	14
Ragioneria generale		
Ruolo centrale	17	26
Ruolo periferico	9	14
MINISTERO DELLA SANITA'		
Ruolo amministrativo	2	3
Ruolo medici	4	6
Ruolo veterinari	5	8
MINISTERO DELL'INDUSTRIA		
Ruolo amministrativo	10	15
Ruolo assicurazioni private	4	6
Ruolo proprietà intellettuale	1	2
Ruolo ispettorato tecnico industria . .	1	2
Ruolo Corpo delle miniere	2	3
MINISTERO DELLA DIFESA		
Ruolo amministrativo	17	26
Ruolo chimici, fisici (E)	1	2
Ruolo chimici (M)	1	2
Ruolo servizio aerologico (A)	1	2
Ruolo servizi di ragioneria	3	5
Azienda PP.TT.		
Ruolo direttivo amministrativo	13	20
Ruolo direttivo telecomunicazioni . . .	2	3
Ruolo direttivo costruzioni	1	2
Ruolo direttivo trasporti	12	18
A.S.S.T.		
Ruolo direttivo tecnico	5	8
Ruolo direttivo amministrativo	2	3
Monopoli		
Ruolo amministrativo	3	5
FERROVIE DELLO STATO		
Ruolo ingegneri - architetti		
Servizio movimento	3	5
Servizio materiale e trazione	1	2
Servizio lavori e costruzioni	17	26
Servizio impianti elettrici	4	6
Servizio approvvigionamenti	1	2
Istituto sperimentale	2	3

Amministrazione e ruolo	Posti di primo dirigente conferibili alla fine del corso	Posti messi a concorso per l'ammissione al corso
Ruolo altre specializzazioni		
Servizio movimento	1	2
Servizio commerciale e del traffico	4	6
Servizio materiale e trazione	1	2
Servizio lavori e costruzioni	3	5
Servizio impianti elettrici	2	3
Servizio personale	7	11
Servizio affari generali	1	2
Servizio sanitario	1	2
Servizio ragioneria	4	6
Servizio approvvigionamenti	4	6
Istituto sperimentale	2	3

Art. 4.

I capi del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvederanno, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, agli adempimenti stabiliti nell'art. 22, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché a quelli previsti negli articoli 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e trasmetteranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - Roma, i seguenti atti per ciascun candidato:

a) la domanda ed i titoli di servizio ad essa allegati;
b) copia dello stato matricolare aggiornato;
c) il fascicolo personale;
d) l'elenco dei titoli di servizio posseduti.

Unitamente agli atti di cui al comma precedente i capi del personale debbono trasmettere, per ciascun ruolo, anche un elenco, datato e firmato, degli impiegati che hanno presentato la domanda di ammissione al concorso per titoli di servizio, compilato seguendo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata e con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati da ciascuno nell'ultimo quinquennio, escluso l'anno dello scrutinio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 22, comma ottavo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito saranno ammessi al corso di formazione dirigenziale, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per i relativi ruoli, indicati all'art. 3 del presente decreto.

Le graduatorie del concorso, per titoli di servizio, saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con analogo provvedimento e con le medesime modalità saranno approvate le graduatorie formate, alla conclusione del corso di formazione dirigenziale, dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 23, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 22

(3486)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1979

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978, con il quale è stata indetta, per l'anno 1979, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la nota in data 22 gennaio 1979, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1979, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Folino dott. Felice, avvocato generale presso la procura generale della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Valeri dott. Antonio, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Zappulli dott. Alberto, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, dell'Università degli studi di Roma;

Moschella avv. Alfredo, nato a Cittanova il 12 marzo 1906, dell'ordine di Roma;

Irti avv. Natalino, nato ad Avezzano il 5 aprile 1936, dell'ordine di Avezzano;

Taormina avv. Carlo, nato a Roma il 16 dicembre 1940, dell'ordine di Latina.

Presidente supplente:

Dattilo dott. Bruno, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Componenti supplenti:

Androvetto dott. Alberto, magistrato di Cassazione;

Panzarani dott. Romano, magistrato di Cassazione;

Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922, dell'Università degli studi di Pisa;

Schwarzenberg avv. Claudio, nato a Fiume il 5 agosto 1938, dell'ordine di Roma;

Bozzi avv. Giuseppe, nato a Roma il 21 giugno 1938, dell'ordine di Roma;

Martuccelli avv. Carlo, nato a Catanzaro il 2 giugno 1937, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Marco Pedrolli, magistrato di Cassazione, che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1979, graverà per L. 1.000.000 (un milione) sul cap. 1094.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1979
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 104

(3313)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(1126/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(1118/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e tre posti di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(1121/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(1122/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di clinica oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(1103/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(1104/S)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(1125/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Conselve (Padova).

(1102/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto specializzato in malattie infettive e un posto di assistente di medicina generale per la sezione isolamento;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(1107/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1106/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(1123/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(1105/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(1120/S)

OSPEDALE «R.C.S. DELL'ANNUNZIATA» DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e sei posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di laboratorio di analisi;

tre posti di assistente di radiologia;

quattro posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia;

sette posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Aversa (Caserta).

(1130/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791010)